

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura

03

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica

LAVORO

05

LAVORO SUBORDINATO

07

PREVIDENZA

08

PREVIDENZA - Agevolazioni

SETTORI PARTICOLARI

09

ASSICURAZIONI - Polizze delle imprese contro i rischi catastrofali

11

Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti - Modalità di determinazione del fringe benefit in base all'alimentazione dei veicoli - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Ambito applicativo e decorrenza (circ. Assonime 3.4.2025 n. 7)

Assonime, con la circ. 3.4.2025 n. 7, ha analizzato la nuova disciplina dei *fringe benefit* per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti a seguito delle modifiche apportate all'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR dall'[art. 1](#) co. 48 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Ambito applicativo

In relazione all'ambito applicativo, viene rilevato che la percentuale "ordinaria" del 50% si applica - oltre ai veicoli a combustione tradizionale (es. con motore termico) - ai veicoli ibridi ma non *plug-in*, ossia alle *mild* e *full hybrid*. La percentuale del 20%, invece, si applica ai veicoli elettrici ibridi *plug-in* e la più ridotta percentuale del 10% trova applicazione per i veicoli esclusivamente elettrici a batteria.

Ad avviso di Assonime, la penalizzazione prevista per tutti i veicoli non ibridi *plug-in* meno inquinanti (tassabili ora al 50%) meriterebbe un ripensamento, anche perché la distinzione tra questi veicoli e quelli elettrici ibridi *plug-in* non tiene in considerazione le percentuali di effettivo utilizzo di questi ultimi veicoli con l'alimentazione elettrica (rispetto all'alimentazione a combustione tradizionale).

Inoltre, non è chiaro se la tassazione più agevolata (10% o 20%) si renda applicabile anche per i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV).

Entrata in vigore delle nuove disposizioni e profili critici

In merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la legge di bilancio 2025 non ha previsto espressamente alcuna disciplina transitoria per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime e ciò ha suscitato molte critiche.

Applicando i chiarimenti forniti in passato con la ris. Agenzia delle Entrate [46/2020](#), la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo si applicherebbe a condizione che la stipula del contratto e l'assegnazione avvengano dall'1.1.2025 e che il veicolo non sia stato immatricolato in una data antecedente.

Assonime ritiene che la finalità che il legislatore voleva perseguire con la modifica in esame non era quella di applicare il criterio generale del valore normale a tutti i casi non disciplinati dalla nuova versione dell'[art. 51](#) co. 4 lett. a) bensì di limitarsi a disciplinare, secondo la nuova prospettiva legata all'alimentazione dei veicoli, le nuove assegnazioni.

Sarebbe infatti irrazionale ritenere che il legislatore abbia voluto colpire le auto "green" immatricolate prima dell'1.1.2025 non soltanto lasciandole soggette al previgente regime, ma addirittura penalizzandole, portandone la determinazione del relativo *fringe benefit* al valore normale.

La circostanza che la nuova norma si sia limitata a regolamentare soltanto la fattispecie di assegnazione di veicoli immatricolati dall'1.1.2025 con contratti stipulati a decorrere da tale data potrebbe non essere di ostacolo, pur in assenza di una specifica previsione transitoria, per ritenere applicabile il precedente regime a tutti i casi di veicoli assegnati ad uso promiscuo che non presentino tutte le caratteristiche previste dalla nuova versione dell'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR (es. assegnazione con contratto e nuova immatricolazione *post* 31.12.2024).

Nell'attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, ad avviso di Assonime si potrebbe sostenere che la disciplina dell'[art. 51](#) co. 4 lett. a) del TUIR vigente al 31.12.2024

(tassazione in base all'inquinamento producibile dal veicolo) debba continuare a operare, anche nei periodi di imposta successivi, per:

- i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall'1.7.2020 al 31.12.2024 di veicoli immatricolati in tale intervallo temporale (fermo restando il generale criterio del valore normale per le auto assegnate dall'1.7.2020, ma immatricolate prima di tale data; tale ipotesi, infatti, non è coperta dal particolare regime transitorio recato dall'art. 1 co. 633 della legge di bilancio 2020);
- i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2025 di veicoli immatricolati precedentemente;
- i veicoli immatricolati dopo il 31.12.2024 la cui concessione in uso promiscuo era stata pattuita con contratti stipulati entro tale data.

art. 1 co. 48 L. 30.12.2024 n. 207

art. 51 co. 4 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2025 - "Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti senza disciplina transitoria" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 4.4.2025, p. 37 - "Regole fiscali invariate per le auto date in uso promiscuo entro il 2024" -

Prioschi M.

Il Quotidiano del Commercialista del 31.12.2024 - "Tabelle ACI 2025 con fringe benefit al 10% per le auto elettriche" - Alberti

Quaderno n. 177/2024, p. 125-150 - 'La legge di bilancio 2025 e il DL "collegato" -

AA.VV. *Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Autoveicoli - Auto in uso promiscuo ai dipendenti" - Alberti P.*

IMPOSTE INDIRECTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione - Fatturazione elettronica - Omessa o irregolare fatturazione - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate \(Guida Agenzia delle Entrate alla compilazione della fatturazione elettronica e dell'esterometro - versione 1.10\)](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 1.4.2025 la nuova versione (1.10) della propria "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".

Utilizzo del file XML TD29 per la regolarizzazione dell'omessa o irregolare fatturazione

Di particolare interesse è la novità che riguarda le istruzioni per la predisposizione del file XML - da trasmettere al Sistema di Interscambio con codice TD29 - con il quale comunicare l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall'[art. 6](#) co. 8 del DLgs. 471/97.

La norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni "all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare".

Non è più necessario, rispetto alla previgente versione dell'[art. 6](#) co. 8 del DLgs. 471/97, il previo versamento dell'imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250,00 euro.

Nella Guida dell'Agenzia viene sottolineato un aspetto interessante che discende, peraltro, dalla norma testé citata: il file TD29 trasmesso al Sdl "rappresenta una mera comunicazione". Esso non costituisce più, quindi, un'autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima dell'1.9.2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14.6.2024 n. [87](#)).

La conseguenza è decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell'imposta, nel senso che "non

consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto".

Ciò nonostante, nel *file* XML sarà comunque necessario indicare alcuni degli elementi richiesti dall'[art. 21](#) co. 2 del DPR 633/72, tra cui:

- la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati;
- l'ammontare del corrispettivo;
- l'imponibile non fatturato o non indicato in fattura;
- l'aliquota IVA e l'imposta; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice "Natura".

Nelle istruzioni fornite dall'Agenzia viene chiarito, inoltre, che all'interno del *file*:

- nel blocco <CedentePrestatore>, devono essere indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
- nel blocco <CessionarioCommittente>, va riportato l'identificativo IVA del cessionario o committente che comunica l'omessa o l'irregolare fatturazione;
- nel blocco <DatiTrasmissione>, va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
- nel campo <Data>, presente nella sezione <DatiGenerali> del *file*, va inserita la data di effettuazione della cessione dei beni o della prestazione di servizi;
- il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento emesso dal cedente o prestatore;
- nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione *ad hoc*.

L'Amministrazione finanziaria precisa, infine, che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un *file* con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

Ipotesi di utilizzo del file TD20

Il *file* contraddistinto dal codice TD20 rappresenta ancora una "vera" autofattura. Esso resta utilizzabile:

- per l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile ([art. 6](#) co. 9-bis del DLgs. 471/97);
- oppure nelle ipotesi di cui all'[art. 46](#) co. 5 del DL 331/93 e in quelle ad esse assimilate, ossia nel caso in cui a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all'[art. 38](#) co. 2 e co. 3 lett. b) e c) del DL 331/93, "di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE", il cessionario o committente non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.

Laddove l'omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a *reverse charge* "interno", il cessionario o committente potrà regolarizzare la violazione, "entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare" ([art. 6](#) co. 9-bis del DLgs. 471/97), mediante:

- la trasmissione al SdI di un *file* TD20 (con indicazione dei dati del cedente o prestatore nel relativo blocco), che riporti l'imponibile e il codice Natura della "famiglia" N6 relativo all'operazione cui l'autofattura si riferisce;
- l'invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.

L'Agenzia chiarisce, nella Guida, che la rettifica di un'autofattura trasmessa con tipo documento TD20 nell'ipotesi appena descritta "può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l'importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere".

Analogamente, per le fattispecie di cui all'[art. 46](#) co. 5 del DL 331/93 e assimilate, potranno essere

trasmessi "entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa", in caso di mancata ricezione della fattura o "entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria", se il documento riporta un corrispettivo inferiore a quello reale ([art. 46](#) co. 5 del DL 331/93):

- un file TD20 con indicazione dell'imponibile e del codice N2.1, "nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o beni già presenti in Italia" o del codice N3.2 per gli acquisti intracomunitari (anche in questo caso, vanno riportati dati del cedente o prestatore nel relativo blocco);
- a seguire, documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all'[art. 1](#) co. 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. "esterometro").

Guida Agenzia Entrate 1.4.2025 versione 1.10

Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2025 - "L'Agenzia aggiorna la guida alla compilazione della e-fattura" - Bilancini

Italia Oggi del 2.4.2025, p. 27 - "Manca la fattura? C'è il TD29" - Ricca

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Fattura elettronica - B2B e B2C" - Bilancini L. - Cosentino C.

*Il Quotidiano del Commercialista del 27.3.2025 - "Da aprile applicabili le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica *" - Bilancini*

Il Quotidiano del Commercialista del 1.2.2025 - "Omessa fattura regolarizzabile via Sdl con il nuovo codice TD29" - Bilancini - La Grutta

Lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Novità della L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) - Prime istruzioni operative (circ. Min. Lavoro 27.3.2025 n. 6)

Con la circ. 27.3.2025 n. [6](#), il Ministero del Lavoro ha fornito in primi chiarimenti in merito alle novità normative attuate con la L. 13.12.2024 n. [203](#) (c.d. "Collegato lavoro").

Con l'occasione, sono state esaminate le disposizioni in materia di:

- somministrazione di lavoro;
- attività stagionali;
- durata del periodo di prova;
- comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile;
- risoluzione del rapporto di lavoro.

Somministrazione di lavoro

Come ricordato dal Ministero, l'[art. 10](#) della L. 203/2024 ha modificato l'[art. 31](#) co. 1 del DLgs. 81/2015 eliminando la disciplina transitoriamente in vigore fino al 30.6.2025, che consentiva agli utilizzatori di superare il limite complessivo di 24 mesi, anche non continuativi, per le missioni a tempo determinato di un medesimo lavoratore somministrato, laddove l'agenzia di somministrazione avesse comunicato all'utilizzatore di aver assunto detto lavoratore a tempo indeterminato.

In seguito a tale intervento, in caso di superamento del limite di 24 mesi, è prevista la costituzione in capo all'utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Nel merito, il Ministero precisa che:

- per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a decorrere dal 12.1.2025 (data di entrata in vigore della L. [203/2024](#)), il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'[art. 19](#) co. 2 del DLgs. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata; ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine

che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12.1.2025, senza computare le missioni già svolte in vigore della precedente disciplina;

- le missioni in corso alla data di entrata in vigore della L. [203/2024](#), svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12.1.2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30.6.2025, senza che l'utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.

Tuttavia, in quest'ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12.1.2025 dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dall'[art. 19](#) del DLgs. 81/2015.

Infine, sempre in tema di somministrazione, il Ministero del lavoro ricorda due ulteriori modifiche, sempre introdotte dall'[art. 10](#) della L. 203/2024.

Nel dettaglio:

- vengono aggiunte altre due casistiche alle ipotesi di deroga al limite quantitativo, fissato dall'[art. 31](#) co. 2 del DLgs. 81/2015, escludendo dal calcolo del 30%, da rapportare al numero dei lavoratori a tempo indeterminato presso l'utilizzatore, anche i lavoratori assunti ai sensi dell'[art. 23](#) co. 2 del DLgs. 81/2015 (ossia i contratti conclusi in fase di avvio di nuove attività, da *start up* innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per lo svolgimento di specifici programmi o spettacoli, per la sostituzione di lavoratori assenti, con lavoratori *over 50*);

- modificando l'[art. 34](#) co. 2 del DLgs. 81/2015, consente una deroga all'apposizione della causale ex [art. 19](#) co. 1 del DLgs. 81/2015, per i lavoratori disoccupati, che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e quelli svantaggiati o molto svantaggiati.

Attività stagionali

La circolare in commento evidenzia poi che con l'[art. 11](#) della L. 203/2024 viene fornita l'interpretazione autentica dell'[art. 21](#) co. 2 del DLgs. 81/2015 in materia di attività stagionali, chiarendo che le medesime attività sono riconducibili, oltre a quelle indicate dal DPR [1525/63](#), anche a quelle previste dai contratti

collettivi di cui all'[art. 51](#) del DLgs. 81/2015, ossia dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Per il Ministero del Lavoro, la norma di interpretazione autentica si è resa necessaria in quanto la formulazione letterale del citato [art. 21](#) del DLgs. 81/2015 non risultava sufficientemente chiara circa la possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere altre ipotesi di attività stagionali oltre a quelle contenute nel DPR [1525/63](#).

Durata del periodo di prova

Con l'[art. 13](#) co. 1 della L. 13.12.2024 n. 203 si è inteso intervenire in materia di durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato modificando l'[art. 7](#) del DLgs. 104/2022.

Nel merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

- i limiti massimi previsti dalla nuova normativa non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva; tali limiti sono differenziati per i rapporti a termine di durata non superiore a 6 mesi e per quelli compresi fra i 6 e i 12 mesi, e sono pari rispettivamente a 15 e a 30 giorni di lavoro effettivo;

- per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fatte salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva, il periodo di prova sarà calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni, stabilita per contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi.

Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile

L'[art. 14](#) co. 1 della L. 203/2024 apporta modifiche all'[art. 23](#) co. 1, primo periodo, della L. 81/2017, fissando il termine di 5 giorni per la comunicazione dell'avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e delle eventuali modifiche della durata originariamente prevista, secondo le modalità individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

Ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, l'accordo per il lavoro agile deve essere stipulato per iscritto; tuttavia, il termine per la comunicazione decorre non dalla data del suddetto accordo, bensì da quello

- che potrebbe essere differente - dell'effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Così, ad esempio, ove un accordo fosse stipulato in data 15.1.2025 e prevedesse l'avvio del lavoro agile dall'1.2.2025 e la sua conclusione al 30.6.2025, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 6.2.2025 (e non entro il 20 gennaio).

Risoluzione del rapporto di lavoro

L'[art. 19](#) della L. 203/2024 ha modificato l'[art. 26](#) del DLgs. 151/2015, intervenendo in materia di dimissioni per assenza ingiustificata del lavoratore.

Con l'occasione, il Ministero del Lavoro ribadisce che la sola assenza ingiustificata non basta per far perfezionare l'effetto risolutivo del rapporto, in quanto occorre la comunicazione alla sede dell'Ispettorato competente da parte del datore di lavoro.

Inoltre, dato che l'assenza ingiustificata del lavoratore deve protrarsi per il tempo fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, oltre 15 giorni, si chiarisce che:

- i giorni di assenza sono da considerarsi di calendario;
- non potranno essere prese in considerazione le previsioni contrattuali che regolano le ipotesi di assenza ingiustificata rilevante sul piano disciplinare;
- la contrattazione può stabilire una durata superiore al termine legale di 15 giorni, ma non inferiore.

Dalla data di invio della comunicazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro decorrono i 5 giorni per la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di assenza ingiustificata al lavoratore non è dovuta alcuna retribuzione e il datore può trattenere nell'ultima busta paga l'indennità di mancato preavviso.

art. 10 L. 13.12.2024 n. 203

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 27.3.2025 n. 6

Il Quotidiano del Commercialista del 3.4.2025 - "Missioni a termine dei somministrati a tempo indeterminato con limite di durata" - Pagano

Guide Eutekne - Lavoro - "Somministrazione di manodopera" - Mamone L., Regina M.

PREVIDENZA

[Nuova classificazione ATECO 2025 - Iscrizione e variazione INPS - Istruzioni \(circ. INPS 31.3.2025 n. 71\)](#)

Con la circ. 31.3.2025 n. [71](#), l'INPS ha fornito istruzioni operative ai datori di lavoro, ai committenti e ai professionisti iscritti alla Gestione separata sulla classificazione delle attività economiche a seguito dell'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 dall'1.4.2025.

Nuova classificazione ATECO 2025

Dall'1.1.2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dall'1.4.2025.

L'ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT per finalità statistiche e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (*Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne*), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.

Procedura di iscrizione azienda

L'INPS ha aggiornato la "Procedura Iscrizione e Variazione azienda" e, pertanto, dall'1.4.2025 è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti (e attribuire il codice statistico contributivo - CSC – per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell'[art. 49](#) della L. 88/1989).

In particolare, l'Istituto precisa che:

- i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) o risultante dall'attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007, in caso di nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31.3.2025;
- la procedura consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025 se - al momento dell'iscrizione - il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007 (come nel caso di imprese costituite prima dell'1.4.2025 e che assumono dipendenti successivamente a tale data e alle quali non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025);
- provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all'attività economica esercitata (eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva) nel caso di matricole attive iscritte in data antecedente all'1.4.2025.

Procedura di variazione azienda

Al momento, la richiesta di variazione contributiva comporterà l'attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell'archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

Manuale di classificazione dei datori di lavoro

L'INPS ha aggiornato anche il "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989". Il manuale è reso disponibile dopo la pubblicazione della circ. [71/2025](#).

Nuovo CSC per le attività di consulenza di vario tipo

L'INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708) per le attività di consulenza di vario tipo. Il nuovo codice ha il seguente significato:

- 7 Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);
- 07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);
- 13 Attività di consulenza.

Di conseguenza, dall'1.4.2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

Committenti

Per i soggetti iscritti alla Gestione separata, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dall'1.4.2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo "codice Istat".

Professionisti

L'INPS precisa che per i professionisti:

- che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dall'1.4.2025, la procedura di iscrizione è aggiornata con i codici ATECO 2025;
- già presenti negli archivi gestionali al 31.3.2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l'Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

Artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti, l'aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l'acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.

Circolare INPS 31.3.2025 n. 71

Il Quotidiano del Commercialista del 1.4.2025 - "Classificazione ATECO 2025 operativa da oggi" -

Silvestro Guide Eutekne - Previdenza - "Posizione INPS" - D'Amato F.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "ATECO" - Rivetti P.

PREVIDENZA

[Agevolazioni - ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica \(DSU\) - Aggiornamento modello e istruzioni - Esclusione dei titoli di Stato \(DM 2.4.2025 n. 75\)](#)

Con il DM 2.4.2025 n. [75](#), pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del proprio portale, il Ministero del Lavoro ha approvato il modello aggiornato della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.

Successivamente è intervenuto anche l'INPS con la circ. 3.4.2025 n. [73](#), illustrando sia le novità recepite nel DPCM [159/2013](#) (ad opera del DPCM [13/2025](#)) sia le novità che interessano la nuova modulistica.

Esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE

Con il nuovo modello si rende operativa l'esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE, prevista dall'[art. 1](#) co. 183 e 184 della L. 213/2023 e attuata dal DPCM [13/2025](#), che ha inserito il co. 4-bis nell'[art. 5](#) del DPCM 159/2013.

La norma stabilisce l'esclusione dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell'ISEE, fino a un valore massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare, dei:

- titoli di Stato di cui all'[art. 3](#) del DPR 398/2003 (vale a dire i Buoni Ordinari del Tesoro - BOT, i Buoni del Tesoro Poliennali - BTP (tutte le categorie) e i Certificati di Credito del Tesoro - CCTeu);
- buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
- libretti di risparmio postale.

Le istruzioni alla compilazione della DSU precisano che i rapporti finanziari interessati da tale esclusione sono i seguenti:

- "Codice 02" - Rapporti di conto deposito titoli e/o obbligazioni;
- "Codice 03" - Conti deposito a risparmio libero/vincolato detenuti esclusivamente presso Poste Italiane;
- "Codice 06" - Gestione patrimoniale;
- "Codice 07" - Certificati di deposito e buoni fruttiferi detenuti esclusivamente presso Poste Italiane.

Indicazione nel Quadro FC2

Il dichiarante che compila la DSU dovrà indicare per le tipologie di rapporti finanziari interessati, intestati ai componenti del nucleo familiare, i relativi dati contabili al netto del valore dei "Titoli di Stato" inclusi nel patrimonio mobiliare del nucleo stesso.

Con la circ. [73/2025](#), l'INPS ha specificato che:

- è possibile non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali (inclusi quelli trasferiti allo Stato), dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

In caso di DSU precompilata sarà onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall'Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000,00 euro per nucleo familiare.

Modalità di fruizione

Il nucleo familiare può scegliere tra due modalità di fruizione alternative, che influiscono allo stesso modo sul calcolo dell'ISEE.

Ad esempio, un nucleo familiare costituito da due coniugi, titolari uno di un rapporto di tipo 06 con valore complessivo 70.000,00 euro di cui 30.000,00 euro di titoli di Stato e l'altro di un rapporto di tipo 02 di valore complessivo 60.000,00 euro (cointestato al 50% con un soggetto non facente parte del nucleo familiare) di cui 25.000,00 euro di titoli di Stato, possono escludere dal patrimonio mobiliare un importo complessivo di 42.500 euro (dichiarando un patrimonio mobiliare di 57.500 euro) nelle seguenti due modalità alternative. In particolare:

- è possibile che nel quadro FC2 il primo coniuge indichi il rapporto di tipo 06 con il valore di 40.000,00 euro (70.000,00 - 30.000,00) e l'altro coniuge indichi il rapporto di tipo 02 con il valore di 17.500,00 euro (50% della differenza tra 60.000,00 e 25.000,00);
- in alternativa è possibile sottrarre l'intero importo di 42.500,00 euro dal valore complessivo dei rapporti di cui è titolare il primo coniuge.

Coniuge non coniugato e non convivente

In caso di genitore non coniugato e non convivente, attratto nel nucleo del figlio minore o studente universitario, è preferibile escludere:

- prima i "Titoli di Stato" posseduti dai componenti del nucleo ordinario;
- successivamente quelli posseduti dal genitore non coniugato e non convivente attratto, fermo restando che non sia stato raggiunto il limite massimo di 50.000,00 euro per nucleo.

Attestazioni ISEE già rilasciate

Le attestazioni ISEE già rilasciate nel 2025 restano valide ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza. Resta ferma la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE calcolata applicando le esclusioni dei titoli di Stato.

DM 2.4.2025 Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.

75 DPCM 14.1.2025 n. 13

DPCM 5.12.2013 n. 159

Il Quotidiano del Commercialista del 3.4.2025 - "Possibile escludere i titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "ISEE" - Silvestro D.

Settori particolari

ASSICURAZIONI

Polizze delle imprese contro i rischi catastrofali - Differimento dei termini (ex DL 39/2025) e chiarimenti ministeriali (FAQ Ministero delle Imprese e del made in Italy 1.4.2025)

Con il DL [39/2025](#) ("Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali"), il Consiglio dei Ministri ha differito il termine per le imprese per stipulare le polizze contro i danni causati dalle calamità naturali ai beni di cui all'[art. 2424](#) co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3).

Inoltre, il MIMIT, rispondendo ad alcune [FAQ](#), ha fornito le prime indicazioni su questioni dubbie connesse all'operatività delle polizze in oggetto.

Obbligo di stipula delle polizze contro i rischi catastrofali

L'[art. 1](#) co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex [art. 2188](#) c.c., a copertura dei danni:

- relativi ai beni individuati all'[art. 2424](#) co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex [art. 2135](#) c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, istituito dall'[art. 1](#) co. 515 ss. della L. 234/2021.

La stipula dell'assicurazione è obbligatoria per le imprese individuate dalla norma e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Proroga del termine per adempiere

Il DL [39/2025](#) ha differito il termine del 31.3.2025 per dotarsi delle polizze:

- per le imprese di medie dimensioni, come definite dalla direttiva (UE) [2023/2775](#), all'1.10.2025;
- per le piccole e microimprese ai sensi della direttiva (UE) 2023/2775, al 31.12.2025.

Per le grandi imprese, il termine è rimasto quello del 31.3.2025, ma le sanzioni per l'inadempimento si applicano decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

FAQ del MIMIT

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute da più parti, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ha fornito alcune indicazioni su temi controversi. Di seguito ne sono riportate alcune.

Sotto il profilo dei soggetti tenuti alla stipula, il Ministero ha chiarito che:

- qualora l'impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio locazione o *leasing*), l'obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali spetta all'imprenditore che li impiega, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni;
- sono soggette all'obbligo di stipula le imprese iscritte al Registro, indipendentemente dalla sezione;
- non sono soggette all'obbligo assicurativo le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'[art. 2424](#) co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Con riferimento ai beni da assicurare, è stato precisato che:

- quando l'immobile è utilizzato sia come abitazione che come luogo di svolgimento per la propria attività di impresa, questo ricade nel perimetro dell'obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività;
- i beni immobili in costruzione non sono soggetti all'obbligo assicurativo.

art. 1 co. 101 L. 30.12.2023 n. 213

Il Quotidiano del Commercialista del 3.4.2025 - "Obbligo di polizza catastrofale per chi conduce beni in locazione" - Pasquale

Guide Eutekne - Impresa e società - "Polizze catastrofali" - Pasquale C.

Il Quotidiano del Commercialista del 11.3.2025 - "Per gli immobili locati obbligo di polizza catastrofale incerto" - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 24.3.2025 - "Obbligo di stipula delle polizze catastrofali per le STP con dubbi" - Pasquale

Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2025 - "Slitta al 1° ottobre l'obbligo di polizze catastrofali per le medie imprese" - Pasquale

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 19.11.2024 N. 419815

FISCALE

ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI - Avvisi bonari - Disponibilità all'interno del "cassetto fiscale" del contribuente

In attuazione dell'art. 23 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per rendere disponibili, all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni inerenti agli esiti della liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), c.d. "avvisi bonari", permettendone la gestione completamente on line.

Il citato art. 23 del DLgs. 1/2024 ha infatti previsto l'implementazione dei dati nel cassetto fiscale, disponendo che nell'area riservata siano disponibili per la consultazione e per l'estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle Entrate che riguardano il contribuente, inclusi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate, e che i documenti siano accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

Accesso on line agli "avvisi bonari"

Le comunicazioni relative alla liquidazione automatica delle dichiarazioni sono consultabili nella sezione "L'Agenzia scrive" del "Cassetto fiscale" del contribuente, disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il contribuente viene informato della disponibilità del documento mediante un avviso all'interno della propria area riservata e, se il destinatario è una persona fisica, anche mediante un messaggio trasmesso tramite l'app "IO" sul proprio cellulare.

Invio con le modalità tradizionali

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, cioè tramite raccomandata o posta elettronica certificata (comunicato stampa 20.11.2024).

Gestione degli "avvisi bonari"

Per ogni comunicazione resa disponibile è possibile:

- effettuare il pagamento dell'importo eventualmente richiesto, con l'apposita funzionalità, procedendo a regolarizzare la posizione entro il termine indicato;
- richiedere assistenza tramite CIVIS: il servizio consente di fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate, segnalando le ragioni per cui si ritiene non dovuto, in tutto o in parte, il pagamento.

Questi servizi on line possono essere utilizzati direttamente dal contribuente a cui sono indirizzate le comunicazioni o dagli intermediari delegati all'utilizzo del servizio "Cassetto fiscale delegato".

Effettuazione del pagamento

Se il versamento richiesto con l'avviso bonario viene effettuato con la nuova procedura on line, deve avvenire:

- in unica soluzione (non è quindi possibile optare per la rateizzazione fino a 20 rate trimestrali);
- con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione e intestato al

contribuente, identificato dal relativo codice fiscale (anche se il pagamento viene effettuato dall'intermediario delegato).

Nella procedura on line è infatti richiesta l'indicazione del codice IBAN del conto di addebito, che deve essere intestato allo stesso contribuente, o cointestato con abilitazione a operare con firme disgiunte.

Ricevute

L'Agenzia delle Entrate attesta mediante distinte ricevute, rese disponibili nell'area riservata:

- l'avvenuta ricezione della richiesta di addebito e l'esito della stessa;
- l'avvenuta acquisizione dell'istanza di assistenza tramite CIVIS e la conclusione della stessa.

Obblighi degli intermediari

Gli intermediari devono informare tempestivamente i soggetti che hanno conferito loro la delega, fornendo loro le ricevute e le attestazioni rese disponibili a seguito delle richieste di addebito o di assistenza presentate.